

Pubblicato il 09/08/2023

N. 01174/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00265/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Daneluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per***

l'ottemperanza della sentenza n. 1229/2022 del TAR Veneto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso in ottemperanza ex art. 112 e ss. CPA, depositato in data 6.3.2023, -OMISSIS- ha esposto quanto segue:

- in data 22.07.2022 il TAR Veneto ha emesso sentenza n. 1229 di accoglimento del ricorso dal medesimo proposto avverso il silenzio serbato dalla Regione Veneto sull'istanza del 3.09.2021 di inserimento nell'albo ex art. 103 D.Lgs. n. 112/98 degli accertatori dei requisiti di idoneità alla guida di autoveicoli, con richiesta di condanna dell'Amministrazione a istituire l'Albo speciale ai sensi del citato art. 103;

-con la suddetta sentenza n. 1229 è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione e ordinato alla medesima di provvedere entro il termine di 6 mesi;

-la sentenza è stata notificata all'Amministrazione Regionale in data 25.7.2022, ma quest'ultima è rimasta del tutto inerte ed è a tutt'oggi inadempiente rispetto all'ordine di provvedere a istituire lo speciale Albo ex art. 103 D.Lgs. n. 112/98, né ha in alcun modo dato riscontro alle plurime diffide inviate;

-è decorso inutilmente anche il termine per l'appello della detta sentenza che, pertanto, è passata in giudicato ai sensi dell'art. 92 CPA.

Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo di ordinare alla Regione Veneto di dare esatta attuazione alla sentenza n. 1229 del 22.07.2022 TAR Veneto, con contestuale nomina di un Commissario ad acta.

Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, la quale ha contestato il ricorso, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità, irricevibilità e, comunque, il rigetto.

In particolare, la Regione ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n.

112/1998, atteso che dal tenore del Decreto Dirigenziale del 31.01.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso di un Tavolo Tecnico istituito presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, è emersa la necessità di un coordinamento nazionale fra tutte le Amministrazioni coinvolte per individuare le corrette procedure di esame dei titoli professionali dei medici e per la loro iscrizione nell'albo di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998, che aspirano a diventare soggetti certificatori per il conseguimento/rinnovo della patente di guida; l'Amministrazione regionale ha sollecitato il Ministero (da ultimo con nota del 2.9.2022) affinché venissero concordate e approvate, a livello nazionale, la determinazione e l'approvazione delle suddette procedure, la cui mancanza precluderebbe l'istituzione dell'Albo in questione; la Regione ha, dunque, concluso che in mancanza dei criteri per individuare le corrette procedure di esame dei titoli professionali dei medici che aspirano a diventare soggetti certificatori, alcuna censura di inadempimento potrebbe essere mossa nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2023, il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.

Premesso che l'art. 112 CPA dispone che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato nonché delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, si osserva che con sentenza n. 1229/2022 questo Tribunale ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Regionale in ordine alla richiesta, formulata dall'odierno ricorrente, di istituzione dell'Albo di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 112/1998.

In particolare, dopo aver evidenziato la sussistenza in capo all'Amministrazione regionale dell'obbligo di provvedere in forma

espressa a fronte dell'istanza presentata dal ricorrente in data 3.9.2021 e aver definito il quadrano normativo di riferimento, la suddetta pronuncia ha precisato –richiamando la precedente sentenza della Sezione n. 1024/2021- che spetta alla Regione provvedere “*all’istituzione dell’Albo previsto dall’art. 103, con le modalità e nell’ambito delle procedure dalla stessa definite, in eventuale coordinamento con gli enti e gli organi (anche sovraregionali) a tal fine interessati. Nell’ambito e in sede di istituzione, potrà poi essere definita, sotto il profilo organizzativo, la tenuta a livello provinciale dell’albo medesimo*”, ricordando che in “*relazione ad una vicenda inerente l’invio di comunicazioni per la conferma della validità della patente di guida trasmesse da un medico iscritto all’Albo regionale ex art. 103 del D.lgs. n. 112/1992, istituito dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta n. 6260/2002 al dichiarato fine di dare attuazione alla norma di cui si discute in questa sede regolamentandone le attività ivi previste, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che la disposizione in esame non ha portata semplicemente programmatica, come confermato dal contesto in cui è inserita e, in un’ottica di decentramento, il demandare l’accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli anche a medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, appare in sintonia col contesto normativo di riferimento e non risulta necessitare di disposizioni attuative diverse da quelle previste dal medesimo art. 103 in relazione all’abilitazione dei medici e all’apposito albo (Consiglio di Stato, sez. II, 13 agosto 2019, n. 5712)*”.

Inoltre, per le ragioni ivi chiarite –che qui non possono che essere richiamate e ribadite - è stato, altresì, evidenziato che non costituisce “*motivo ostativo all’istituzione dell’Albo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.1.2011, richiamato dalla difesa regionale, adottato giusta la previsione dei cui all’art. 23, comma 3, della legge n. 120 del 2010*”.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, con la suddetta sentenza è stato ordinato *“alla Regione Veneto di pronunciarsi, limitatamente all’esposto profilo, in ordine all’istanza presentata dal ricorrente in data istanza 3.9.2021, dando attuazione all’art. 103 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, relativamente alla istituzione dell’Albo ivi previsto; stante le indubbie peculiarità della vicenda e la complessità dell’attività istruttoria comunque necessaria, pare congruo assegnare alla Regione il termine di mesi 6 (sei) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per adempiere a quanto stabilito”*; è stata invece respinta la domanda con cui era stato chiesto di ordinare di accogliere l’istanza di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente.

Ebbene, come evidenziato in ricorso, per quanto la sentenza n. 1229/2022 sia stata regolarmente notificata, l’Amministrazione Regionale non ha provveduto ad ottemperare a quanto ivi stabilito, dando effettività alle pretese della parte ricorrente.

Né può condividersi quanto sostenuto dalla Regione, secondo la quale alcuna censura di inadempimento potrebbe essere mossa nei propri confronti, in ragione delle argomentazioni rappresentate nei propri atti difensivi.

Invero, le difese proposte in questa sede dall’Amministrazione Regionale replicano, in buona sostanza, quanto già dalla medesima sostenuto nell’abito del giudizio concluso con la sentenza n. 1229/2022 e di cui oggi è chiesta l’ottemperanza, ragione per cui, in questa sede, non può che richiamarsi quanto già chiarito, a tal proposito, in detta pronuncia in ordine al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.1.2011.

Dunque, l’Amministrazione Regionale, che non ha ritenuto di gravare in sede di appello la sentenza n. 1229/2022, non ha dato esecuzione a quanto disposto con la suddetta sentenza ed è, pertanto, inadempiente.

A tal proposito, pare opportuno precisare che non può certo valere quale esecuzione della sentenza la nota regionale di data 2.9.2022 indirizzata al Ministero della Salute con cui l'Amministrazione regionale, rappresentata la situazione, sia normativa che con riferimento all'intervenuta pronuncia del TAR Veneto, ha chiesto riscontro con "ogni utile valutazione e aggiornamento in merito alla materia in argomento". Trattasi, invero, di mera nota interlocutoria, che certo non soddisfa le pretese di parte ricorrente, come riconosciute con la pronuncia di cui è chiesta l'ottemperanza. Va ricordato, infatti, che l'inottemperanza al giudicato sussiste non solo in caso di totale inerzia dell'Amministrazione, ma anche quando quest'ultima tenga comportamenti parzialmente esecutivi del giudicato, ovvero solo formalmente tali, che ne costituiscono nella sostanza un'elusione, piuttosto che una violazione.

In conclusione, il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.

A fronte del protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione regionale, si impone la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Venezia o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione.

Stante le indubbie peculiarità della vicenda e la complessità dell'attività istruttoria comunque necessaria, si assegna al Commissario ad acta il termine di mesi 6 (sei) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, eventualmente prorogabile su espressa richiesta.

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l'espletamento dell'incarico conferito.

Le spese di causa, stante la peculiarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Venezia o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nei termini indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessio Falferi**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandra Farina**

**IL SEGRETARIO**